

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA
"GIARDINO DEGLI ULIVI"

STATUTO

Premessa

Il presente statuto integra e modifica il precedente, come da giusta delibera assembleare del 17-03-2007, per dare continuità storica e spirituale in forma di ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE all'Associazione pedagogica steineriana Giardino degli Ulivi già nata il 24-05-1993 per impulso di genitori e sostenitori, che ha operato fino ad oggi in ambito culturale con varie iniziative propedeutiche alla nascita e allo sviluppo di un asilo e una scuola elementare.

Essa si coniuga al movimento di pensiero sociale e pedagogico steineriano, attraverso le sue forme federative nazionali ed internazionali.

Articolo 1

(Denominazione, durata, natura e sede)

- 1) È costituita, ai sensi della Legge nr.383 del 07/12/2000, un'associazione di promozione sociale denominata " Giardino degli Ulivi", di seguito indicata come Associazione.
- 2) L'Associazione è completamente indipendente, aconfessionale ed apartitica e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità e non può distribuire utili.
- 3) L'Associazione ha sede in via Oria angolo viale Piceno - Manduria (Ta) il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
- 4) L'Associazione non ha limiti di durata.

Articolo 2

(scopo)

L'Associazione si propone di sviluppare, diffondere ed attuare il pensiero sociale e pedagogico che trae le sue origini dalle indicazioni del Dott. Rudolf Steiner, le attività ad esso collegate e di favorire la formazione e l'educazione del bambino.

Articolo 3

(attività principali)

L'Associazione intende svolgere, in via principale, le seguenti attività dirette ed essenziali per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 2:

- a) la gestione di nidi, ludoteche, scuole di ogni ordine e grado, la cui direzione pedagogica è affidata ad un Collegio degli Insegnanti che operi in modo indipendente e si ispiri alla Antroposofia di Rudolf Steiner;
- b) la formazione e l'aggiornamento di personale docente ed educativo;
- c) ogni altra attività utile alla diffusione, all'approfondimento ed alla realizzazione di una cultura a favore del bambino ed ogni iniziativa atta a sviluppare una coscienza di rispetto verso l'uomo di qualsiasi raz-

- za, religione, età, sesso ed estrazione sociale;
- d) seminari di studio, conferenze, convegni, corsi artistici, artistici-terapeutici ed attività di promozione ed espressione culturale nel campo dei mestieri e delle arti musicali, plastiche, del movimento ed educative organizzate in proprio ma anche all'interno di strutture esterne in collaborazione con altri enti o associazioni;
 - e) servizi rivolti agli anziani, alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
 - f) produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale audiovisivo di carattere pedagogico o informativo;
 - g) attività divulgative sulla medicina antroposofica, sull'agricoltura biodinamica, sulla difesa e salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sulla finanza etica, sul consumo critico e consapevole anche attraverso l'apertura e la gestione di spazi sociali informativi;
 - h) l'istituzione di una biblioteca con servizio bibliografico fornendo relative informazioni e servizi;
 - i) attività ricreative promosse e organizzate dalle famiglie nella sede associativa;
 - j) promozione di attività di accoglienza e foresteria.

L'Associazione, ispirandosi al principio della solidarietà, potrà stabilire modalità e mezzi idonei a consentire a tutti di partecipare alle attività previste.

Articolo 4

(attività strumentali, accessorie e connesse)

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di commercializzazione nonché ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione può costituire e/o partecipare a strutture economico/produttive di carattere imprenditoriale strumentali al raggiungimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà, inoltre, stabilire collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano i suoi stessi scopi o abbiano finalità analoghe o affini.

Articolo 5

(Mezzi finanziari e Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati e non, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dai contributi di organismi e istituzioni pubbliche e private sia nazionali che extranazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) da eventuali erogazioni di contributi, eredità, donazioni e lasciti effettuati da Soci o da terzi;
- d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) da eventuali entrate per servizi ed attività svolte dall'Associazione, anche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) da attrezzature, beni, impianti di vario genere a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
- g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La copertura delle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Associazione è assicurata dalle rendite del patrimonio, dalle quote dei Soci e da eventuali altre entrate. A tal fine, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che si rendano necessarie o utili per il raggiungimento del suo scopo, contraendo

all'occorrenza mutui o richiedendo finanziamenti. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Articolo 6 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio degli Insegnanti;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Collegio dei Revisori.

Articolo 7 (Soci)

- 1) I Soci possono essere persone fisiche, enti non riconosciuti o persone giuridiche che, condividendone in modo espresso gli scopi, abbiano presentato richiesta scritta al Consiglio Direttivo e siano state ammesse ad entrare a far parte dell'Associazione. In base alle disposizioni di Legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego andrà motivato,
- 2) I Soci si impegnano allo sviluppo e alla realizzazione degli scopi sociali, nonché all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni degli Organi dell'Associazione. Ognuno di essi riceverà periodiche informazioni sull'attività dell'Associazione.
- 3) I Soci devono versare una quota associati annuale il cui importo è stabilito per ogni esercizio sociale dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 4) Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti ammessi come Soci dell'Associazione, hanno diritto a un solo voto nell'Assemblea da esprimersi attraverso un loro rappresentante.
- 5) I Soci hanno accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'Associazione.

Articolo 8 (Esclusione e recesso dei Soci)

- 1) I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso ed esclusione.
- 2) Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.
- 3) Il Socio è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o quando sia incorso in inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- 4) I Soci possono essere esclusi soltanto dietro deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei componenti, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria.
- 5) Il Comitato Direttivo potrà escludere i Soci che non provvedano al versamento della quota associativa nei primi sei mesi di ciascun esercizio sociale.
- 6) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione e gli eredi del Socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimoni dell'Associazione e non possono richiedere la restituzione di quanto versato.

Articolo 9
{*Assemblea*}

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità, della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è composta dai Soci.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera, fax o posta elettronica a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, mediante affissione nella bacheca della sede associativa. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e può contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata, previa indicazione degli argomenti da trattare, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di due membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci o del Collegio degli Insegnanti.
4. L'Assemblea designa il Presidente ed il Segretario di ogni riunione fra i Soci presenti. Di ogni riunione verrà redatto verbale sull'apposito libro dei verbali delle assemblee sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad'un voto. Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti ammessi come Soci dell'Associazione, hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea da esprimersi attraverso un loro rappresentante.
6. Possono intervenire con diritto di voto alle assemblee i Soci in regola col versamento della quota annuale. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio purché munito di delega scritta; tuttavia nessun Socio può mai rappresentare più di un altro Socio.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera sulle direttive e sugli indirizzi generali dell'Associazione ed in particolare:

- a) sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - b) sulla nomina del Presidente;
 - c) sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) sull'approvazione dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione proposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le delibere dell'Assemblea devono essere prese, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei Soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti dei Soci intervenuti.
 9. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dello statuto sono validamente approvate con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci e con il parere del Collegio degli Insegnanti. Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sono validamente deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti Soci e con il parere del Collegio degli Insegnanti.

Articolo 10
{*Consiglio Direttivo*}

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, ivi compre-

so il Presidente dell'Associazione, nominati, in sede di prima costituzione, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Presidente del Collegio degli Insegnanti potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo verranno sostituiti dai primi non eletti dell'ultima votazione e, in mancanza di essi il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli nella carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente rimarrà in carica per convocare immediatamente l'Assemblea affinché si provveda alle nuove nomine.

Il Consiglio Direttivo è incaricato della gestione dell'Associazione nel quadro degli scopi statutari e nomina fra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere; il Consiglio potrà affidare compiti specifici ai propri membri ovvero ad altri Soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera con il "voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, si riunisce almeno ogni sei mesi e può riunirsi tutte le volte che il Presidente o due membri o il Collegio degli Insegnanti lo ritengano necessario per il miglior funzionamento dell'Associazione

La convocazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della riunione.

Di ogni riunione verrà steso verbale sull'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

(Presidente)

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione. Egli è nominato dall'Assemblea ordinaria ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per ogni stato e grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare la propria firma ad altri componenti del Consiglio stesso.

Articolo 12

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri, anche non Soci, nominati, in sede di prima costituzione, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni, salvo eventuale maggiore durata stabilita dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina, ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie sorte sull'interpretazione del presente statuto, nonché su quelle sorte tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi.

I Probiviri decidono in qualità di amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti salvo le riserve di legge.

Articolo 13

{Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori, in caso di nomina, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, anche non Soci, nominati dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica 3 anni, salvo eventuale maggiore durata stabilita

dall'Assemblea al momento della loro nomina, e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori nomina, tra i suoi membri, il Presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e può richiedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

{Collegio degli Insegnanti}

Il collegio insegnanti, nel rispetto degli scopi statutari, è composto da tutti i maestri di classe, di materia, di scuola materna e assistente, che operano quotidianamente nella scuola, designati dal collegio stesso e nominati dal Presidente dell'associazione. La sua organizzazione è basata su decisioni approvate dal collegio stesso avvalendosi dei principi pedagogici steineriani.

Il collegio sceglie tra i suoi componenti il suo rappresentante che può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto ed è rieleggibile.

Il collegio degli insegnanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alle riunioni.

In occasione della nomina degli insegnanti o quando lo ritenga opportuno, il Presidente potrà partecipare alla riunione collegiale.

Articolo 15

{Esercizio sociale}

L'esercizio sociale si chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 16

{Indennità di rimborsi spese}

L'attività dei Soci o membri negli organi sociali dell'Associazione è del tutto gratuita. Può, tuttavia, essere corrisposta un'indennità di rimborso spese a quei Soci che dedichino la loro attività all'Associazione.

La misura di dette indennità è decisa, caso per caso, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

{Scioglimento}

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni di proprietà della stessa saranno devoluti, dietro formale deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e con il parere del Collegio degli Insegnanti, ad altra iniziativa pedagogico-culturale steineriana.

Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità, neppure in caso di liquidazione dell'Associazione.

Articolo 18

{Regolamenti}

Per quanto non previsto nel presente statuto sociale, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi che regolano la materia.

Per quanto non previsto dalla Legge o dallo Statuto, l'Assemblea può adottare regolamenti interni sul funzionamento dell'Associazione tanto nei rapporti interni tra organi sociali e tra Soci, che nei rapporti interni esterni con terzi a vario titolo coinvolti nell'attività dell'Associazione. Detti regolamenti saranno previamente approvati dal Consiglio Direttivo e proposti all'Assemblea.